

si attribuisce un punteggio pari a 0,8 X se i prodotti realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato compreso tra il 60% e l'80% in peso;

si attribuisce un punteggio pari a 0,6 X se i prodotti realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato compreso tra il 40% e l'60% in peso.

Verifica: *cf.* modalità di verifica dei prodotti in calcestruzzo di cui al criterio «5.1.8 - Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo». Nella documentazione ivi richiamata, deve essere attestato, in particolare, il contenuto di materiale riciclato previsto per l'ottenimento dei punti tecnici.

5.3.5 Prodotti in acciaio: emissioni di diossido di carbonio degli altiforni

(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire la fornitura di prodotti in acciaio rispetto a prodotti realizzati in altri materiali, il criterio si applica laddove l'oggetto dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in parte da prodotti in acciaio).

Punti tecnici sono attribuiti laddove la tecnologia utilizzata per la produzione di acciaio sia in grado di contenere le emissioni di diossido di carbonio entro i seguenti limiti:

1 g di CO₂ per produrre 1 g. di acciaio: punti X

1,25 g di CO₂ per produrre 1 g. di acciaio: punti Y<X.

Verifica: indicare la denominazione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale del manufatto, il relativo codice prodotto e l'immagine del prodotto e presentare una documentazione tecnica del fabbricante del medesimo prodotto che riporti, attraverso le informazioni e la documentazione reperita lungo la filiera, lo stabilimento di produzione dell'acciaio di cui è costituito, la tecnologia utilizzata e le emissioni dell'altoforno, rilevate da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

6 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO, ARREDI PER ESTERNI E AREE ATTREZZATE

6.1 Clausole contrattuali

6.1.1 Manutenzione di prodotti di arredo urbano, di arredi per esterno e aree attrezzate

Le diverse attività e le scelte operative devono ispirarsi a contenere l'uso della materia e dell'energia, a favorire l'energia proveniente da fonti rinnovabili, a ridurre i percorsi logistici e l'uso di sostanze pericolose.

Laddove sia necessario applicare verniciature e/o rivestimenti per motivi funzionali o per requisiti estetici essenziali, i prodotti sono verniciati e/o rivestiti con miscele per i trattamenti superficiali muniti del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti⁽¹²⁾ etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, se il prodotto da usare ricade nell'ambito di applicazione di dette etichette, fatti salvi documentati motivi tecnici o di mercato, altrimenti con miscele per rivestimenti che non siano classificate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio come:

Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1 A o 1B: H340, H341, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df;

Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362;

Categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410;

Categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330;

Categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304;

Categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372;

Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317.

(12) Per etichetta equivalente, si intende un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 e ai requisiti previsti dall'art. 69, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, che contenga analoghi requisiti e con analoghi mezzi di verifica della conformità.

La verniciatura effettuata deve avere sufficiente aderenza, in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 2409, essere resistente alla corrosione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 9227, alla luce (radiazioni UV) secondo la norma tecnica UNI EN ISO 16474-3, all'umidità secondo la norma tecnica UNI EN ISO 6270-1.

Le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie eseguite devono essere registrate su un apposito documento digitale «libretto di manutenzione», che il fornitore mette a disposizione via Web al Responsabile unico del procedimento e al direttore dell'esecuzione del contratto.

Con almeno due settimane di preavviso è inviata al direttore dell'esecuzione del contratto la comunicazione della data in cui saranno eseguiti gli interventi di manutenzione e quali interventi manutentivi saranno realizzati, al fine di consentire al direttore dell'esecuzione del contratto o ad un suo delegato, di presidiare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche al fine di verificare l'effettivo utilizzo di prodotti per rivestimenti conformi al criterio ambientale pertinente. I corrispettivi sono erogati a seguito di un verbale di collaudo.

Verifica: le verifiche sono effettuate *in situ* nonché per via documentale.

23A01763

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 2023.

Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;


Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito il regolamento *RRF*);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;



Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;

Visto l'art. 26, commi 2, 3, 6, 7, 7-bis, 7-ter e 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Visto in particolare il comma 7 del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il comma 7-bis del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

Visti gli articoli 4 e 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, ai sensi dei quali vengono fissati i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle istanze di accesso al Fondo per l'av-

vio delle opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, nonché gli elementi che costituiscono il contenuto essenziale delle medesime;

Visto l'art. 6, comma 4, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, ai sensi del quale viene disciplinata la verifica riguardante l'effettivo avvio delle procedure di affidamento afferenti interventi per i quali è stata disposta l'assegnazione delle risorse del Fondo e a seguito della quale per l'ipotesi di riscontro negativo, le amministrazioni statali istanti comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse finanziarie del Fondo, con indicazione delle annualità, che si rendono conseguentemente disponibili per essere assegnate ad alti interventi;

Visto l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce che gli enti locali attuatori di uno o più interventi, finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'allegato 1 al ripetuto decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, beneficiano di una preassegnazione per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il decreto di assegnazione;

Visto in particolare il comma 3, del menzionato art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, ai sensi del quale, relativamente alla procedura semplificata, l'Amministrazione statale titolare o finanziatrice provvede a riscontrare il mancato avvio delle procedure di affidamento entro i termini ivi specificatamente previsti nonché alla comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art. 6 del medesimo decreto;

Visto altresì l'art. 29, commi 2 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, ai sensi del quale, gli enti locali attuatori degli interventi finanziati con risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. Le risorse preassegnate sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 31 del 21 settembre 2022, con la quale sono state indicate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi



7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e i relativi allegati «Guida Utente» e «Istruzioni operative» per l'accesso al Fondo;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022, avente ad oggetto la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche *in itinere* ed *ex post*;

Viste le istanze di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili presentate dalle amministrazioni statali istanti sulla base delle domande delle stazioni appaltanti, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari;

Considerato che, come da note del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot.n. 1530 del 3 novembre 2022, del Dipartimento per lo sport prot. n. 15012 del 2 novembre 2022, del Dipartimento per le politiche di coesione prot.n. 304 del 2 novembre 2022, del Ministero della cultura prot.n. 34897 del 2 novembre 2022, del Ministero dell'interno prot.n. 181085 del 31 ottobre 2022, del Ministero dell'istruzione prot.n. 92833 del 3 novembre 2022 nonché del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 253340 del 10 novembre 2022, prot.n. 255337 del 15 novembre 2022, prot.n. 255339 del 15 novembre 2022, prot.n. 255341 del 15 novembre 2022, l'accantonamento per le preassegnazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'art. 29 del decreto-legge 144/2022 è pari, rispettivamente a 1.616.660.978,00 euro per gli interventi del PNRR e a 314.720.128,16 euro per gli interventi del PNC;

Considerato, altresì, che il Dipartimento per le politiche di coesione con nota n. 249079 del 2 novembre 2022 ha richiesto di non accantonare le risorse con riferimento agli interventi di competenza ricompresi nell'allegato 1 del richiamato art. 7;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, si è provveduto ad assegnare le risorse del Fondo agli interventi oggetto delle domande di accesso presentate nell'ambito della procedura ordinaria, i cui dati sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti per complessivi euro 6.143.397.062,14;

Considerata la nota prot. n. 2514 del 7 dicembre 2022 e la nota prot. n. 278918 del 30 dicembre 2022 con le quali le amministrazioni statali titolari degli interventi hanno provveduto a trasmettere formale rinuncia alle risorse assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022;

Tenuto conto che, per gli interventi rientranti nell'ambito della procedura semplificata di cui al citato art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e all'art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, all'ente locale attuatore è stato richiesto di procedere, median-

te accesso ad apposita piattaforma informatica presente in REGIS, agli adempimenti indicati dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022, allo scopo di richiedere eventuale rimodulazione o azzeramento delle risorse preassegnate nonché, entro cinque giorni dal perfezionamento del Codice unico di gara (CIG), di comunicare tutte le informazioni richieste per ottenere l'assegnazione definitiva;

Tenuto conto, altresì, che, mediante l'accesso alla citata piattaforma informatica e in base alle indicazioni fornite dalla menzionata circolare n. 37, le amministrazioni statali finanziatrici devono provvedere ad autorizzare o rifiutare le richieste di rimodulazioni presentate dagli enti locali e, a seguito della verifica *ex post* relativamente a ciascun intervento di competenza, devono procedere alla validazione delle informazioni trasmesse dagli enti locali, rendendo definitiva l'assegnazione delle risorse;

Considerato, pertanto, che la mancata validazione da parte delle amministrazioni statali finanziatrici equivale ad annullamento delle preassegnazioni per tutti quegli interventi per i quali non è stato riscontrato il possesso dei requisiti di accesso al Fondo;

Considerato che le risorse finanziarie preassegnate agli interventi per i quali non è stata effettuata la validazione di cui al precedente periodo, necessaria ai fini dell'assegnazione definitiva, tornano disponibili per la successiva assegnazione ad altri interventi;

Tenuto conto della comunicazione ANAC prot. n. 4579 del 19/01/2023, con la quale l'Autorità ha comunicato il malfunzionamento dei propri servizi on-line utilizzati per l'alimentazione delle informazioni necessarie nell'ambito delle verifiche circa la presenza dei requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo e che, pertanto, si è reso necessario ritenere validi, previa richiesta documentata degli enti, anche i codici identificativi di gara (CIG) perfezionati tardivamente a causa dei predetti malfunzionamenti e sino alla data del 2 gennaio 2023;

Tenuto conto dell'esito dell'accertamento istruttorio riguardante taluni interventi per i quali non sono stati inseriti i dati necessari alla validazione da parte delle Amministrazioni, ma che, tuttavia, a seguito di verifica tramite i sistemi informativi del Dipartimento, risulterebbero in possesso dei requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo;

Vista, altresì, la nota prot. n. 5318 del 23 febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento delle opere pubbliche, le politiche abitative urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali; la nota prot. n. 5386 del 22 febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della mobilità sostenibile; la nota Prot. n. 28549 del 17 febbraio 2023 del Ministero della giustizia, la nota prot.n. CGRTS-0012495-P-17/2/23 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza della popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, la nota prot.n. 0000447 del 21/2/23 del Ministero della salute; la nota prot.n. 0109152 del 17 febbraio 2023 del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-



stali, la nota prot.n. 199.U del 17 febbraio 2023 del Ministero della giustizia, la nota prot. n. 9582 del 21 febbraio 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, la nota prot. n. 22964 del 23 febbraio 2023 del Ministero dell'interno, la nota prot. n. 464 del 22 febbraio 2022 del Ministero della salute, prot. n. 320 del 23 febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; con le quali, in riscontro al supplemento di istruttoria richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni statali istanti hanno trasmesso l'esito delle verifiche riguardanti i CIG lavori «attivi» associati agli interventi ammessi al Fondo e ricompresi negli allegati 1 e 2 al citato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del 2022;

Vista la nota prot.n. 1723-2023-126 del 6 febbraio 2023 dell'Agencia del demanio, direzione regionale Campania, con la quale, in relazione all'intervento BNB0316 «Scuola allievi Carabinieri viale Atlantici», viene rettificata l'indicazione del CUP presente nella domanda di accesso al Fondo;

Vista la nota 199 del 17 febbraio 2023 del Ministero della giustizia, con la quale, in relazione all'intervento «lavori di ristrutturazione della Caserma Pepicelli destinata a Polo delle Amministrazioni statali sito nel Comune di Benevento», viene sostituito il CUP iniziale G86I18000050001 con il nuovo CUP G83I22000410007;

Vista la nota prot.n. 0085287.U. del 13 febbraio 2023 del Comune di Milano, con la quale, in relazione all'intervento relativo alla realizzazione di un nuovo Centro Natatorio CUP B41B18001080004, ha provveduto ad inoltrare la richiesta ad ANAC per l'associazione del CIG 9561866D6E al richiamato CUP in luogo del nuovo CUP B45B2200222001, attivato a seguito di modifica della modalità attuativa;

Vista la nota del Comune di Avellino, con la quale, in relazione all'intervento di efficientamento energetico del Teatro Gesualdo (G33G22000010006), si comunica che, relativamente alla procedura di gara avviata entro il 31 dicembre 2022, è stata richiesta una modifica all'ANAC del corrispondente CIG perfezionato, solo con riferimento all'importo e che tale aggiornamento si è completato, per ragioni tecniche, nel successivo mese di gennaio 2023.

Vista la nota prot. n. 5318 del 23 febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale viene riportato l'elenco delle stazioni appaltanti ed enti locali in relazione ai quali, atteso il ricorso ad un soggetto privo dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza (ASMEL), non è possibile riscontrare il possesso del requisito relativo all'avvio della procedura di affidamento ai sensi art. 6, comma 4, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022;

Vista la nota prot. n. 5636 del 27 febbraio 2023 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala che relativamente al CUP F58I21003740002 dell'ATER Padova, con CIG 9563413A0F, il soggetto at-

tuatore, per mero errore materiale, all'atto del perfezionamento del CIG ha riportato un CUP errato e che lo stesso provvederà a correggere l'errore;

Vista la nota prot.n. 1891/23 del 17 febbraio 2023 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che, in relazione ai CUP C91G2000560006 e C91D17000020001, il contributo oggetto della preassegnazione è stato assentito in data 26 dicembre 2022 e che in data 28 dicembre 2022 è stato staccato il CIG ed il bando di gara è stato spedito alla GUE per la pubblicazione, ma che la pubblicazione dello stesso è avvenuta in data 2 gennaio 2023;

Considerato che, allo scopo di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC, anche con riferimento alle gare avviate nell'anno 2022 e che siano andate deserte, viene confermata l'assegnazione in favore degli enti locali e delle stazioni appaltanti dell'importo a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

Considerata la necessità di provvedere, con riguardo agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 al citato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del 2022, **ad individuare gli interventi per i quali**, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, **non risulta riscontrato l'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, con conseguente indicazione delle relative risorse finanziarie che, per l'effetto, si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi**;

Considerata, altresì, la necessità, con riguardo alla procedura semplificata di cui al citato art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e all'art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, di individuare gli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dalle stazioni appaltanti e, conseguentemente, di provvedere all'assegnazione definitiva delle relative risorse;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse

1. In attuazione dell'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, è approvato:

a) l'allegato 1, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, per complessivi euro 4.607.294.286,93, per gli interventi ricompresi nel predetto allegato 1, e euro 363.811.556,93 per interventi ricompresi nel predetto allegato 2;



b) l'allegato 2, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, con conseguente revoca dell'assegnazione e indicazione delle risorse finanziarie che si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro 1.172.291.218,28.

2. In attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022 e dell'art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, è approvato l'allegato 3, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo, per complessivi euro 823.902.680,43, per interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNRR, e euro 181.342.124,25, per interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNC. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto le amministrazioni statali finanziatrici provvedono ad annullare la preassegnazione agli interventi non ricompresi nel richiamato allegato 3 dandone comunicazione agli enti locali attuatori.

Art. 2.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse della richiamata validazione (assegnazione definitiva). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2023

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sarà disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

23A01773

DECRETO 15 marzo 2023.

Regolazione finanziaria delle maggiori entrate relative alle tasse automobilistiche per gli anni 2016-2022.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»;

Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dai suddetti tributi;

Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 816 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce che per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che in mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021;

Visto l'art. 2, comma 63, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli;

Visto l'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'art. 1, comma 817, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 il quale stabilisce che i trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni del comma 63 e che per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che in mancanza dei dati definitivi per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021;

